



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO  
GUARDIA COSTIERA  
CAGLIARI**

Via dei Calafati n. 19 - +39 070 605171 – [www.guardiacostiera.gov.it/cagliari](http://www.guardiacostiera.gov.it/cagliari) - [dm.cagliari@pec.mit.gov.it](mailto:dm.cagliari@pec.mit.gov.it) – [cpcagliari@mit.gov.it](mailto:cpcagliari@mit.gov.it)

**ORDINANZA N. (vedi stringa in alto)**

**“INTERDIZIONE PER RITROVAMENTO PRESUNTO ORDIGNO BELLICO”**

Il Capo del Circondario Marittimo di Cagliari e Comandante del porto di Cagliari:

**VISTA** la segnalazione pervenuta in data 18.02.2025 da parte di privato cittadino, afferente il ritrovamento di n. 1 (uno) presunto residuo bellico a mare e ad una profondità di circa 34 metri, in posizione Lat.39°09.288' N – Long.009°12.816' E (Golfo degli Angeli - Cagliari);

**RITENUTO** necessario interdire lo specchio acqueo interessato al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare nelle more delle eventuali operazioni di brillamento e bonifica del sito;

**VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

**VISTI** gli atti d'ufficio,

**RENDE NOTO**

Il fondale della zona di mare intorno al punto di coordinate (WGS 84) **Lat.39°09.288' N – Long.009°12.816' E** (punto di ritrovamento), è interessato dalla presenza di un presunto residuo bellico.

**ORDINA**

**Articolo 1**

Con decorrenza immediata e fino all'intervento di bonifica a cura di personale artificiere specializzato, nello specchio acqueo e nella zona costiera compresa nel raggio di 500 (cinquecento) metri dal punto di cui al rende noto, è vietato:

- ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersioni subacquee;
- svolgere attività di pesca;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

**Articolo 2**

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

**Articolo 3**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/cagliari](http://www.guardiacostiera.gov.it/cagliari), nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Cagliari, lì (vedi stringa in alto)

d'ordine  
IL CAPO REPARTO TECNICO AMM.VO  
C.V.(CP) Fernando FANARI  
*Documento firmato digitalmente,  
ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005*